



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal  
Systems: Society, Environment, Cultures



## ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

JOSÉ M. PIQUER MARÍ

Sui beni patrimoniali dello stato nell'antica Roma. La preda bellica



**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

**COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

**COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO**

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,  
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

**COMITATO SCIENTIFICO**

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,  
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe  
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco  
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando  
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,  
Nicola Triggiani, Umberto Violante

**COMITATO REDAZIONALE**

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,  
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

---

**Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti

Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

E-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

Telefono: + 39 099 372382

Fax: + 39 099 7340595

<http://www.annalidipartimentojonico.org>



José Miguel Piquer Marí

SUI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO NELL' ANTICA ROMA.  
LA PREDÀ BELLICA\*

ABSTRACT	
Il presente contributo ha come finalità l'analisi del concetto: patrimonio dello stato, prendendo come punto di riferimento la preda bellica. Analizzerò gli equivalenti concettuali presenti nel diritto romano e nel diritto attuale (italiano e spagnolo). In particolare, mi soffermerò, per l'epoca romana, sulla sua evoluzione concettuale dalla monarchia fino alla repubblica.	The present study aims at bring us near to the analysis of the concept: heritage of the State as matter of examination the booty of war. We do it from a point of view diachronic, on having studied the conceptual equivalents gathered in Roman law and in current, Italian and Spanish Law, and from a historical and evolutionary point of view on having analyzed, in Roman epoch, since it develops from the monarchy up to the republic.
<b><i>Res in pecunia populi - patrimonio dello Stato, concetto - praeda bellica</i></b>	<b><i>Res in pecunia populi - heritage of the State, concept - praeda bellica</i></b>

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. I beni dello Stato. La legislazione attuale italiana e spagnola a confronto con il diritto romano. 2.1 Il patrimonio dello Stato nella legislazione spagnola e italiana. Panoramica. 2.2 Confronto con il diritto romano: concetto di '*res in patrimonio/in pecunia populi Romani*'. 3. Il bottino e la formazione del *populus* come soggetto di diritto: dalla Monarchia alla Repubblica.

1. Una delle linee di ricerca che stiamo seguendo da tempo in materia di diritto pubblico romano, sempre sotto la guida ed il magistero del Prof. A. Fernández de Buján, è precisamente il regime giuridico del patrimonio dello Stato, *res in patrimonio/in pecunia populi Romani*<sup>1</sup>.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Il presente lavoro riproduce, con l'aggiunta di note e bibliografia, il testo dell'intervento al Convegno "I beni comuni la preda bellica" del 02/12/2015, svoltosi presso la sede del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari nell'ambito del corso di Storia del diritto romano. Esso riprende alcuni studi (Piquer Marí, 2012; 2014; 2015) realizzati sotto la direzione del Prof. A. Fernández de Buján, *Derecho Público Romano*, 18 ed., Pamplona, Civitas 2015.

Se moltiplichiamo il numero di esseri umani, possiamo notare che si formano dei gruppi e che questi gruppi hanno interessi, non solo privati ma anche collettivi, e, per soddisfare questi interessi, hanno la necessità di aggregarsi.

Si pensi ad una organizzazione primitiva nella quale si riuniscono più gruppi per difendere le loro proprietà, il loro territorio e la loro gente. Ciò comporta che la ricerca di risorse sia necessaria per mantenere, ad esempio, una forza militare, sia essa temporanea che permanente.

Se la società raggiunge un maggiore grado di sviluppo, si nota un cambiamento sociale e le strutture religiose e politiche necessitano di contributi o risorse attraverso cui, ad esempio, costruire dei monumenti, dei templi, etc. In epoca antica, il bottino o la preda bellica sono, senza dubbio, una fonte di risorsa per la comunità.

Quanto affermato ci consente l'approccio allo studio di un'istituzione che ha una forte componente economica, politica e sociale in relazione a beni di natura diversa.

Pertanto, la prima idea che dobbiamo considerare e dalla quale bisogna partire è che la determinazione degli scopi dello Stato è una questione di ideologia, ma per la realizzazione di tali scopi serve l'intervento di pubbliche amministrazioni e di mezzi, cioè di beni come la preda bellica.

Questo non è un fenomeno esclusivo dei tempi moderni, ma abbraccia ogni epoca; è un fenomeno sociologico. Oggi come ieri, nel passato come nel presente, sembra poi scontato che, per raggiungere gli scopi dello Stato, o di qualsiasi comunità umana più o meno evoluta, c'è bisogno di mezzi necessari per soddisfare un interesse o una necessità, i quali non sempre sono materiali.

Questa varietà di beni ci porta a prendere in esame, in una prospettiva induttiva, alcuni dei beni, come il bottino, per constatare che, durante la storia del popolo romano, dall'epoca pre-civica fino alla repubblica, il patrimonio del popolo romano si va formando come categoria giuridica.

È noto a tutti che dobbiamo attendere fino al II secolo d.C. per cominciare a trovare queste espressioni nella giurisprudenza romana, laddove si parla di *res in patrimonio populi/in pecunia populi* e ci si riferisce alla proprietà di un patrimonio da parte del popolo.

Tuttavia, risulta credibile che, prima del II secolo, non esistesse niente che permettesse di definire giuridicamente questi beni? Come si arriva a configurarli come beni del popolo? Quale il suo processo evolutivo, quali sono le sue fasi ed i suoi fondamenti materiali? In definitiva, come si arriva ad articolare giuridicamente un'espressione nella quale si sostiene che un bene appartiene al popolo?

Qualsiasi studio storico-giuridico sul patrimonio dello Stato implica molte altre questioni sul regime giuridico che devono essere oggetto di studio.

Comunque, una delle prime questioni che dobbiamo porci è concettuale: che cosa significa l'espressione '*res in patrimonio populi/in pecunia populi Romani*'? Abbandonando tale questione, un'altra ne nasce dalla semplice traduzione dell'espressione "patrimonio del popolo": siamo davanti ad un'espressione creata dalla

"ingegneria giuridica" o è il prodotto di un'evoluzione che continua a configurare l'espressione e la va dotando di senso? Come capire se il patrimonio sia dello Stato o del popolo?

Quindi, il presente lavoro intende occuparsi di una questione principale: la formazione dogmatico-giuridica dell'espressione '*res in patrimonio populi/in pecunia populi*', prendendo come materiale di analisi il bottino di guerra dall'epoca pre-civica fino all'epoca repubblicana.

2. Vediamo adesso la legislazione attuale italiana e spagnola a confronto con il diritto romano.

2.1- Prima di procedere allo studio della formazione evolutiva e di entrare nella questione della titolarità del bottino di guerra, crediamo sia conveniente cominciare dando uno sguardo panoramico alla legislazione italiana e spagnola per capire cos'è il patrimonio dello Stato e confrontarla con il diritto romano, al fine di cogliere in questo modo i punti di contatto fra il passato e il presente.

Effettivamente esistono, fatte le debite distinzioni tecniche, alcuni problemi in merito dei beni patrimoniali che possano riguardare l'una e dell'altra epoca. Per quel che concerne la terminologia non sussiste molta differenza tra quella adottata dal legislatore spagnolo e quella del giurista romano. Sembra che ambedue siano accomunati dalla stessa necessità: quella di distinguere principalmente ciò che è patrimonio dello Stato da ciò che non lo è. Addirittura, potremmo azzardare che vi sia una ragione simile: i beni patrimoniali hanno una finalità strettamente finanziaria e lucrativa, e questo è il caso del bottino di guerra *-praeda-*, procurando risorse idonee a compensare la carenza di risorse fiscali.

Vediamo in primo luogo la costituzione spagnola.

*Art.132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.*

La costituzione spagnola tutela con riserva di legge<sup>2</sup>, al più alto livello normativo, la categoria dei beni patrimoniali dello Stato e, tra i beni pubblici, distingue demanio, beni patrimoniali e patrimonio nazionale, differenziando i beni patrimoniali all'interno della categoria dei beni pubblici. Ciò significa che il patrimonio dello Stato è un bene pubblico, ma non tutti i beni pubblici sono beni patrimoniali.

---

<sup>2</sup> Alonso, 2003, 50 s.

Per quel che concerne il soggetto, l'articolo parla di Stato, però la configurazione amministrativa dello Stato spagnolo, con le sue CCAA, Province, etc., ha fatto sì che il TC desse un'interpretazione estensiva, determinandone l'applicazione anche alle entità locali e alle CCAA come titolari di questi beni<sup>3</sup>.

Per quel che concerne l'oggetto, il TC ha consacrato la differenza tra demanio pubblico e beni patrimoniali come beni pubblici.

Alla luce del testo costituzionale spagnolo si può dire che i beni patrimoniali sono beni la cui amministrazione, conservazione e difesa vengono demandate all'amministrazione, sia centrale, sia delle comunità autonome, sia locale. La difesa e conservazione dei beni che appartengono ai cittadini sono disciplinate per perseguire fini pubblici e ciò legittima l'attribuzione della titolarità di questi beni a un ente pubblico.

Vediamo adesso il codice civile spagnolo.

*Artículo 338: « Los bienes son de dominio público o de propiedad privada».*

*Artículo 339: Son bienes de dominio público: Los destinados al uso público... 2.Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional.*

*Artículo 340: Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurren las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad privada.*

*Artículo 343: Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes patrimoniales.*

*Artículo 345: Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares individual o colectivamente.*

Questi articoli evidenziano che sono beni di dominio pubblico anche quelli che appartengono allo Stato con carattere di proprietà privata<sup>4</sup>, come se si trattasse di un privato, e sono destinati a qualche utilità pubblica o servono per arricchire sia la nazione, sia l'ente pubblico, sia la comunità<sup>5</sup>.

Tuttavia, all'articolo 340 leggiamo: «Tutti gli altri beni appartenenti allo Stato, nei quali non concorrano le circostanze espresse nell'articolo precedente, hanno carattere di proprietà privata». Successivamente all'art. 341 si afferma che «i beni del demanio pubblico, quando smettano di essere destinati all'uso generale o alle necessità della difesa del territorio, entrano a far parte dei beni di proprietà dello Stato»<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Alonso, 2003, 55.

<sup>4</sup> Alonso, 2003, 52.

<sup>5</sup> González, 2009, 70.

<sup>6</sup> <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio-del-estado/patrimonio-del-estado.htm> Qui si afferma: «Hoy día, el carácter fiscal de los bienes patrimoniales no tiene tanta importancia, por lo que suele definirse el patrimonio privado del Estado de modo negativo, como hace García De Enterría, al afirmar que lo “constituyen aquellos bienes que pertenecen al Estado y no están afectados a una utilidad pública ni a un régimen especial de protección”. Desde luego, como indica Garrido Falla, el criterio para



In questo senso, la LPAP, art.1, li definisce negativamente come beni che, essendo di proprietà dello Stato, non sono destinati all'uso generale o al pubblico servizio.

La ragione per la quale si definiscono in senso negativo e residuale si deve al fatto che, "in contrapposizione alla destinazione o finalità che caratterizza i beni del demanio pubblico"<sup>7</sup>, si definiscono per ciò che non sono, per la funzione che non svolgono, non essendo destinati né all'uso generale né al pubblico servizio.

*Ley de Bases: Art 1<sup>8</sup>*

*«Uno. Constituyen el Patrimonio del Estado: Primero: Los bienes que siendo de (1) propiedad del Estado (2) no se hallen afectos al uso general o a los servicios públicos, a menos que una Ley les confiera expresamente el carácter de demaniales. Segundo: (3) Los derechos reales y de arrendamiento de que el Estado sea titular, así como aquéllos de cualquier naturaleza que deriven del dominio de los bienes patrimoniales. Tercero: Los derechos de (4) propiedad incorporal que pertenezcan al Estado. Dos. Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado (5) se regirán por las disposiciones dictadas en ejecución de la presente Ley de Bases y, subsidiariamente, por las normas del Derecho Privado, Civil o Mercantil».*

Si può dire che i beni patrimoniali, secondo la *Ley de Bases*, appartengono allo Stato (ed a CCAA, Province, Comuni) in regime di proprietà privata (civile-commerciale) come un insieme di beni, materiali e immateriali, che non siano di uso pubblico o destinati al pubblico servizio.

Diamo ora uno sguardo alla legislazione italiana per vedere le sue somiglianze con la legislazione spagnola. Non credo di essere in grado di fare una corretta esegesi: per questa ragione mi limito a riportare i testi delle norme affinché i lettori possano trarre le loro conclusioni. Tuttavia, mi si conceda questo rilievo: i beni patrimoniali si definiscono negativamente ovvero come quelli che non sono di demanio pubblico.

Così riporta l'art.42 Cost.: *«La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati»*. Ciò costituisce il riconoscimento della natura mista dell'economia italiana.

Da parte sua, il codice civile del 1942, all'interno del libro III, titolo I, capo II, rubricato *Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici*,

---

determinar el concepto de dominio privado está en función del que se maneje para la determinación del dominio público. En definitiva, según el mencionado profesor, y habida cuenta de que para la determinación del dominio público el dato de la afectación a una utilidad pública aparece como necesario, pero no suficiente, deben considerarse como bienes patrimoniales:

1. Aquellos bienes que se mantienen en un patrimonio administrativo única y exclusivamente por razón de su rendimiento económico o por la garantía que tal inversión económica supone.
2. Bienes que las entidades administrativas poseen como instrumentos para el desarrollo de actividades que, no obstante su utilidad pública, están sometidos en bloque a las formas de Derecho privado.
3. Bienes que, a pesar de estar afectos a un servicio público, se regulan por un régimen jurídico positivo esencialmente análogo al de la propiedad civil o que, a falta de reglas expresas, debe entenderse que la titularidad administrativa está suficientemente garantizada con el régimen de la propiedad civil».

<sup>7</sup> Chinchilla, 2001, 127.

<sup>8</sup> Lacruz, 2011, 125-150.

distingue tra il demanio pubblico (disciplinato dall'art. 822, appunto rubricato *Demanio pubblico*, dove si afferma «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico...», e richiamato dall'art. 824, rubricato *Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali*, dove si legge «I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico») e il patrimonio dello Stato (disciplinato dall'art. 826, rubricato *Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni*, dove si afferma «I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni»).

La terza disposizione normativa che ci interessa si trova nel Regio decreto n. 827 del 23 Maggio 1924, all'art. 1: «I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile, segnatamente quello del 1865, secondo il quale il patrimonio dello Stato è formato da tutti i beni che appartengono allo Stato e che non fanno parte del demanio pubblico».

2.2. Nel diritto romano, la questione definitoria in materia di *res publicae* risulta complessa. Zoz<sup>9</sup> afferma che il concetto generico di '*res publica*' è confuso; situazione che, d'altra parte, non è sconosciuta alla nostra legislazione<sup>10</sup>.

Esiste, quindi, una problematica terminologica<sup>11</sup> sia nella normativa attuale (che parla di beni pubblici, di proprietà privata dello Stato, di beni patrimoniali dello Stato, di patrimonio dello Stato)<sup>12</sup> sia nell'antica Roma.

Analizzeremo le fonti nelle quali si fa uso dell'espressione "patrimonio del popolo romano" per vedere fino a che punto arrivò il diritto romano nella sua concettualizzazione.

Le espressioni conosciute e utilizzate nelle fonti per riferirsi al patrimonio del popolo romano sono '*res in patrimonio populi*' e '*res in pecunia populi*'.

È interessante dare un sguardo alle fonti per poter notare come siano in realtà poche quelle nelle quali si riscontrano espressioni di questo tipo, soprattutto se pensiamo che la realtà economica e sociale di Roma è quella di un popolo che tende a produrre beni di natura patrimoniale per far fronte alle spese di una evoluta struttura politica, economica e, soprattutto, amministrativa. Tuttavia, sembra che si tratti di una questione minore dal punto di vista dell'elaborazione giurisprudenziale.

Le espressioni '*res in patrimonio populi*' e '*res in pecunia populi*' hanno un significato equivalente (D.50.16.5pr.), ma sono diverse terminologicamente. Questo aspetto si complica maggiormente se prendiamo in considerazione un'altra espressione

---

<sup>9</sup> Zoz, 1999, 9.

<sup>10</sup> González, 2001, 16.

<sup>11</sup> Chinchilla, 2009, 16.

<sup>12</sup> Chinchilla, 2009, 16. Ne deriva che il primo problema che si pone per il giurista è quello di trovare un concetto in grado di definire la realtà che intende studiare.

di epoca imperiale come *'res in patrimonio fisci'*<sup>13</sup>, che, curiosamente, presenta qualche assonanza con quanto si legge in una definizione contenuta in D. 43.2.2.4: *'res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt'*.

Osserviamo dunque che, almeno quando parliamo di *res in patrimonio* o *in pecunia*, il fatto che si usino questi termini è indicativo del fatto che ci riferiamo a beni che, nella logica giurisprudenziale romana, sarebbero *res*: "quella parte di materia che è idonea a soddisfare i bisogni umani, suscettibile cioè di utilizzazione da parte dell'uomo, possibile oggetto di diritti reali, bene cui la coscienza sociale attribuisce un valore economico apprezzabile"<sup>14</sup>. Mentre le espressioni *'in patrimonio/in pecunia'* dovrebbero riferirsi alla categoria dei beni patrimoniali concepiti, molto essenzialmente, come insieme di beni dotati di valore economico di cui è titolare un soggetto<sup>15</sup>.

All'interno della classificazione delle cose, le nostre espressioni indicano una specie delle *res publicae*; in particolare, alla luce di Gai 2.1<sup>16</sup>, tralasciando le questioni legate alle categorie *'res in patrimonio/extra patrimonium'* e *'res in commercio/extra commercium'*, lo schema risulta essere il seguente: *res extra patrimonio-humani iuris-*

---

<sup>13</sup> Molto interessante è la relazione tenuta da Juan Manuel Blanch Nougés nell'ambito delle *III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano*, intitolata "En torno al régimen jurídico de los contratos del Fisco durante los tres primeros siglos del Imperio", nella quale si affronta, tra l'altro, il problema della natura giuridica del *fiscus*. Citiamo qui di seguito le fonti che sono di interesse: Sen. *benef.* 7.6.3; Plin. *paneg.* 50.2; Sc. *de Cn. Pisone patre* 1.52 ss.; D.18.1.72.1; D.43.8.2., Polo, 2012, 172, espone molto sinteticamente le tesi principali sull'evoluzione delle *res in patrimonio populi/res in patrimonio fisci*, con bibliografia in nota.

<sup>14</sup> Zoz, 1999, 18. Biondi, 1957, 1006-1007, afferma che è l'entità che, in senso obiettivo, può essere oggetto di relazioni giuridiche patrimoniali. È indipendentemente l'oggetto attuale o possibile di relazioni giuridiche di appartenenza o non ad un individuo.

<sup>15</sup> Biondi, 1957, 615, evidenzia come, originariamente, il riferimento sia al *pater* (come titolare dei beni del nucleo familiare), per poi estendersi a indicare l'intera collettività come titolare di beni di vario tipo e valore economico. In tal modo si designa un agglomerato o insieme di beni economici come categoria generale, caratterizzata da un insieme di relazioni carenti di regolamentazione unitaria perché ogni elemento che la compone ha la sua propria individualità, il suo proprio regime giuridico. Per questa ragione, tutti i beni sono indipendenti e su di essi possono costituirsi diritti individuali e relazioni di carattere altrettanto individuale. Prestiamo attenzione anche a quanto dice Ulpiano in D.50.16.23 "*Rei*" *appellatione et causae et iura continentur*; sempre in tema di *res*, si deve poi tenere conto di quanto si legge in D.50.16.5 pr. "*Rei*" *appellatio latior est quam "pecuniae", quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt*. Dal canto suo Ermogeniano, in D.50.16.222, afferma "*Pecuniae*" *nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur*.

<sup>16</sup> 2.1-10: *superiore comentario in iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra patrimonium habentur. 2 Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. 3 Divini... 9 Quod autem divini iuris est, id est nullius in bonis est: id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est; potest autem nullius in bonis esse: nam res hereditariae antquam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt | vv.fere 8 | ve domino 10 Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae.* (The Institutes of Gaius, Translated with an Introduction by Gordon-Robinson, London 1988). Al riguardo, la produzione scientifica è ampia. Si vedano, tra gli altri, Scialoja, 1928; Segrè, 1930; Archi, 1937; Scherillo, 1945; Longo, 1946; Grosso, 2001, Terrazas, 2010.

*publicae*. In realtà, sono molti i beni che compongono detta categoria con la loro corrispondente disciplina. Tale è l'ipotesi degli schiavi pubblici, delle terre pubbliche, del bottino di guerra e di tutto un corollario di beni il cui regime giuridico è stato studiato dai romanisti e dagli storici in modo isolato e induttivo.

Un primo passo utile per approfondire la conoscenza delle nostre espressioni sarebbe quello di analizzare i testi nei quali appaiono queste espressioni, al fine di indagare quel che i Romani intendevano per "patrimonio del popolo" basandoci sul significato che danno le fonti a queste espressioni.

Questo primo passo è ciò che intendiamo compiere in questo paragrafo: analizzare il modo in cui le fonti si riferiscono alla categoria giuridica dei beni patrimoniali dello Stato e apprezzarne l'approccio tecnico attraverso uno studio diacronico dei testi, alternando fonti letterarie e giuridiche.

Per ciò ricorreremo, in primo luogo, ai testi che contengono i riferimenti storici più antichi, come quelli di Macrobio, Livio e Pomponio, che parlano di una realtà che ci riporta all'alba della repubblica e che ci interessano più per il contenuto narrativo di fatti storici che non per le espressioni utilizzate, le quali, a nostro avviso, sono più vicine all'anacronismo che all'autenticità storica.

Il frammento di Macrobio 1.8.3 recita: *Ideo apud eum locaretur populi denaro communis, sub quo fuissent cunctis universa communia*<sup>17</sup>. L'attestazione di Macrobio va contestualizzata in relazione al tempio di Saturno ed evidenzia che la *pecunia populi*, cioè il denaro o l'insieme di beni del popolo romano che sta nell'Erario, è proprietà comune della comunità, mentre si trovava nel tempio di Saturno.

Pertanto, dal frammento non si evince una definizione di ciò che è patrimonio dello Stato, ma si fa solo riferimento a ciò che (denaro o beni) è di proprietà comune del popolo, mentre si trovava nel tempio di Saturno, vale a dire nell'Erario.

Il fatto in sé che si trovi nell'Erario non fa sì che si tratti di *pecunia populi*. Questa è dotata di tale natura già prima di essere depositata nell'Erario-tempio di Saturno. Il suo deposito è quindi la mera constatazione di un dato di fatto: poichè è del popolo, la si deposita nell'Erario, conformemente alla tradizione religiosa romana secondo cui tutto era in comune sotto il regno di Saturno.

In D.1.2.2.22, Pomponio testimonia la creazione dei questori che si sarebbero presi cura dell'Erario<sup>18</sup> e, pertanto, della *pecunia* a motivo della quale e per la cui conservazione fu istituito. Il testo in discorso è il seguente:

*Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant.*

<sup>17</sup> Heumann-Seckel, 1957, 82.

<sup>18</sup> Crawford, 1996, 190.

L'Erario è percepito come *Staatskasse*, cioè come cassa del popolo romano<sup>19</sup>, nella quale confluivano le entrate del popolo romano, poste così sotto la tutela di Saturno, che garantiva idealmente protezione alla ricchezza del popolo intero, non di un singolo gruppo.

Alla luce del predetto frammento, per la parte che ci interessa, possiamo evidenziare tre aspetti:

a. È possibile far risalire l'esistenza di una cassa del popolo ai primordi della repubblica e, segnatamente, all'epoca di Publicola<sup>20</sup>;

b. La *pecunia (populi)* è, in questo caso, il denaro *-aes-*<sup>21</sup>;

c. Alla cura e amministrazione della predetta cassa sono preposti i questori<sup>22</sup>.

In ogni caso, non ricaviamo da questo passo alcuna definizione.

La seconda testimonianza proveniente dalla Roma arcaica ce la offre Livio, il quale, in 4.20, ci dice che, dopo la battaglia di Fidene, il dittatore [Aulo Cornelio Cosso<sup>23</sup>] *coronam auream, libram pondo, ex pubblica denaro populi iussu in Campidoglio Iovi donum posuit*.

Anche qui, come per il frammento precedente, va soppesato con attenzione il tenore delle parole usate dall'autore, perché si tratta di parole con le quali il medesimo vuole trasmetterci un'idea: l'esistenza di un denaro del popolo *-pecunia publica*<sup>24</sup>.

In esso si parla di *pecunia publica*, intesa come denaro comune, al fine di evidenziare l'esistenza di beni che la comunità condivide.

Tuttavia, si tratta di un'espressione che non si riferisce al patrimonio del popolo *lato sensu*, bensì ad un bene, il denaro, che è suscettibile di essere bene del popolo. Pertanto, vi è un bene comune patrimoniale, ma, in questo caso, si fa riferimento all'idea che si dispone di esso per un fine determinato foriero di benefici per la comunità.

Nella legge Agraria del 111 a.C.<sup>25</sup>, si usa l'espressione tecnica '*ager publicus*<sup>26</sup> *populi Romani*'<sup>27</sup> per fare riferimento ad un bene appartenente al popolo, come *res publica*<sup>28</sup>. Ma l'aspetto più interessante lo si può dedurre dal frag.70:

---

<sup>19</sup> Heumann-Seckel, 1957, 23; all'*aerarium* si contrappose a lungo il *fiscus*, fino a che non rimase solo quest'ultimo, a seguito della scomparsa del primo.

<sup>20</sup> Festus, *Aerarium*; Plut. *Quest. rom.* 42; *Popl.*12.

<sup>21</sup> Corbier, 1974, 631; Crawford, 1996, 190.

<sup>22</sup> Plut. 23.14.5-5, citato da Corbier, 633.

<sup>23</sup> Liv. 4.20.5 fa riferimento al tribuno militare Aulo Cornelio Cosso, il quale, dopo la morte del re Lars Tolumnio, portò al tempio di Iuppiter Feretrio gli *spolia opimia*.

<sup>24</sup> Sono molte le fonti giuridiche nelle quali si parla di *pecunia publica*: fra le altre, D.16.2.19; 22.1.11pr; 22.1.33pr; 48.13.1-2; 28.13.5pr.; 48.13.11.2; 18.13.11.6; 48.13.12pr; 50.10.7.1; C.I.4.31.3; 7.57.2; 8.11.10; 9.28.1; 10.32.40; 11.33.2.1; 12.37.16.6; 12.50.23.1; 12.60.6pr; C.Th. 12.1.17.

<sup>25</sup> Longo, 1957, 623, che identifica questa legge con la legge *Thoria*; Stockton, 1979, 45, 131; Johansen, 1971.

<sup>26</sup> Sacchi, 2005; Tibiletti, 1974.

<sup>27</sup> Sacchi, 2006, dove l'espressione *populi Romani* appare legata alla nozione di *res "pubblica"* per influenza del circolo degli Scipioni. Frag. 4; 15, etc.

<sup>28</sup> *De rep.* 1.25.39: *res publica res populi*. Secondo Gaio, in 50.16.16: *Nam publica appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur*.

*Quantae qui pecuniaque ab populo mercassitur, quam pecuniam qui agrum locum publicum in Africa emerunt emerintve pro eo agro loco populo dare debent debuntque. quod eius pecunie adsignatum discriptum adsignatumve in tabuleis publiceis est eritu[e].*

Questo frammento ci rappresenta il popolo di Roma come parte creditrice di un rapporto obbligatorio sulla scorta del quale è ad esso dovuto il denaro ricavato dalla vendita dei fondi siti in Africa<sup>29</sup> mentre si trovano nella condizione di *ager publicus populi Romani*.

Passiamo adesso all'analisi di alcuni frammenti di Cicerone: Verrine 2.3.167 e 175, nonché Filippiche 5.11.

Verrine 2.3.167: *Praesto se tibi ait futurum Vettius et observaturum quemadmodum rationes ad aerarium referas, ut se hanc ex faenore pecuniam populo dispari rettuleris, reddas societati.*

Si afferma che Vettio esercita un controllo sulla resa di conti di Verre nei confronti dell'Erario, cosicché possano essere restituiti alla società gli interessi che non siano stati versati nella cassa del popolo romano.

Il discorso prosegue in 2.3.175: *mancipes a civitatibus denari extorserunt, ego autem quam pecuniam populis dare debui mancipibus dedi!*, e il riferimento è non già alla città di Roma, bensì alle città siciliane che consegnavano il grano in cambio di una quantità di denaro: denaro di cui, d'altra parte, si approprierà Verre incorrendo nel *crimen peculatus*. Dal discorso risulta evidente che Cicerone si riferisce al denaro del popolo destinato a pagare il grano. Sembra chiaro che Cicerone sia consapevole dell'esistenza di un *populus* dotato di un patrimonio, benché non utilizzi un'espressione tecnica.

Come sopra anticipato, un ulteriore frammento di Cicerone si trova in Filippiche 5.11:

*Illa uero dissipatio pecuniae publicae ferenda nullo modo est per quam sestertium septiens miliens falsis perscriptionibus donationibus che auertit, ut portenti simile uideatur tantam pecuniam populi Romani tam breui tempore perire potuisse.*

Il frammento evidenzia chiaramente l'espressione '*pecunia populi Romani*'. Ma ritorniamo alla questione predetta: la locuzione '*pecunia populi Romani*' non appare esprimere un concetto tecnico riferibile al patrimonio dello Stato, ma risulta espressiva di una realtà, cioè del fatto che la *pecunia publica* appartiene al popolo romano.

---

<sup>29</sup> Crawford, 1996, 174; Romanelli, 1974, 174 e 176, afferma che il suolo conquistato, già dai tempi della distruzione di Cartagine, era proprietà esclusiva del popolo romano e suscettibile di vendita, affitto o assegnazione coloniale.

Tuttavia, a partire dal II secolo d.C., si assiste ad un cambiamento e la predetta locuzione incomincia a essere usata in un'accezione più tecnica, come può osservarsi in un testo dello storiografo Floro, iniziando a fare la sua comparsa nelle fonti giuridiche.

Così, possiamo datare allo stesso periodo, cioè al II secolo d.C., un frammento di Floro<sup>30</sup> ed un *responsum* di Nerazio tratto dal suo *liber quintus membranarum*<sup>31</sup> (D.4.1.14pr).

Il frammento dello storiografo è escerpito dalla sua *Epit. Liv: Aerarium quoque sanctum, quod quia tardius aperiebant tribuni iussit effringi, censumque et patrimonium populi Romani ante rapuit quam imperium*, laddove si legge che Cesare si impadronì prima del patrimonio del popolo romano che dell'*imperium*.

Da parte sua, Nerazio scrive in 41.1.14pr.:

*Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt.*

Nel frammento si afferma che quanto venga costruito da taluno su una spiaggia è destinato a diventare di proprietà del costruttore medesimo, dal momento che le spiagge sono pubbliche non alla stregua delle *res in patrimonio populi*, bensì nella loro qualità di cose originatesi da un processo naturale e non ancora cadute in proprietà di alcuno.

Quello di Nerazio è il frammento giurisprudenziale più antico nel quale troviamo l'espressione '*in patrimonio populi*', che compare nella parte del responso in cui il giurista motiva la soluzione data al caso di specie, i cui dettagli restano impliciti<sup>32</sup> – *quod (o eius?) erit*–.

La testimonianza si riferisce al tema dell'acquisto della proprietà di costruzioni fatte sulla spiaggia, il che porta necessariamente il giurista a chiarire la natura giuridica della medesima. Non è al tema dell'acquisto della proprietà che ci interessa orientare lo sguardo, bensì alla questione della natura giuridica della spiaggia che il giurista delinea istituendo un collegamento con il patrimonio del popolo romano.

Le spiagge sono pubbliche (*nam litora publica sunt*) – ecco che ne viene affermata in modo chiaro la natura di beni pubblici – non già alla stregua delle *res in patrimonio populi* (*non ut ea, quae in patrimonio sunt populi*), bensì nella loro qualità di cose originatesi da un processo naturale (*sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt*). È dunque evidente che, per Nerazio, le spiagge sono beni pubblici, e lo sono in quanto prodotte direttamente dalla natura e non (ancora) di nessuno (*et in nullius adhuc dominium pervenerunt*).

---

<sup>30</sup> Bessone, 1998, 80-117.

<sup>31</sup> Grenier, 1973, 11-26, afferma che quest'opera è una miscellanea nella quale Nerazio espone quello che è il frutto di tutta la sua esperienza acquisita in materia di *responsa*, insegnamento, consultazioni con l'imperatore e discussioni con i suoi colleghi. Honoré, 1975, 227.

<sup>32</sup> Honoré, 1975, 227.

Nel suo discorso argomentativo, Nerazio spiega dunque la natura giuridica delle spiagge, e in ciò non si limita a fare riferimento alla loro condizione naturale, in quanto prodotto della natura, ma è anche indotto – crediamo – a definirle in negativo per distinguerle da altri beni pubblici: le spiagge sono pubbliche, ma non nello stesso senso in cui lo sono le cose che rientrano nel patrimonio del popolo.

È in quest'ottica che Nerazio è indotto a introdurre la sua distinzione nell'ambito delle cose pubbliche, distinguendo quelle che sono tali perché non sono di nessuno, in quanto prodotte dalla natura, da quelle che sono tali perché appartengono al popolo.

È ovvio che Nerazio non intende definire cosa sia il *patrimonium populi*, né quali siano i beni che lo compongono, ma è spinto ad utilizzare questa espressione per evitare la confusione derivante dall'analogia esistente tra le due categorie di beni considerati come pubblici. Dal punto di vista argomentativo si rende dunque necessaria, insieme alla *similitudo*, la *distinctio* dialettica, in assenza della quale sorgerebbero perplessità nel lettore.

Perché queste perplessità? Per la semplice ragione che tanto i beni prodotti dalla natura quanto i beni patrimoniali del popolo romano sono beni pubblici, e questo ci consente di ricavare dal pensiero di Nerazio una prima definizione in positivo: ossia, i beni patrimoniali sono beni pubblici.

Per quel che ci interessa, dalla lettura di questo frammento si può concludere che:

a. il concetto di patrimonio del popolo romano si definisce in termini negativi per ciò che non è;

b. in tale definizione di segno negativo è, in ogni caso, insito anche un concetto di segno positivo, che tuttavia non viene esplicitato;

c. l'espressione '*patrimonium populi*' appare rivestita di valore tecnico.

Il seguente frammento del nono libro *ad Sabinum* di Pomponio (D.18.1.6 *pr*) riporta un'opinione di Celso figlio:

*Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius.*

Pomponio, nel suo commento a Sabino, ci offre un'attestazione di Celso figlio, di poco posteriore a quella di Nerazio, che getta un po' di luce in più sull'uso dell'espressione '*pecunia populi*' nella giurisprudenza romana.

Nel frammento si afferma che non si può comprare un uomo che si sappia essere libero, né qualunque altra cosa di cui si sappia vietata l'alienazione, come i luoghi sacri e religiosi o dei quali non si possa fare commercio, quali sono le cose pubbliche che non sono *in pecunia populi*, bensì *in publico usu*.

Il frammento è interessante in quanto il giurista tenta di fare una distinzione tra le cose che sono suscettibili di essere oggetto di traffico giuridico e quelle che non lo sono. Ciò significa che anche in questo caso il giurista è indotto, come Nerazio, a fare



uso dell'esemplificazione e della dialettica, ricorrendo alla *distinctio* e alla *similitudo* per tratteggiare i concetti rilevanti e fornire così una risposta di tipo tecnico.

Il giurista, interrogato su cosa possa essere oggetto di acquisto, si basa sull'appartenenza delle cose al *genus* di quelle *extra commercium* o di quelle *in commercium* per distinguere ciò che non è in commercio (come gli uomini liberi, le cose sacre e religiose, le cose pubbliche di uso pubblico) da ciò che lo è e di cui, pertanto, si può disporre (come le cose pubbliche *in pecunia populi*).

Il giurista dice chiaramente che le *res in pecunia populi* costituiscono un insieme di beni di natura pubblica, ma, a differenza delle *res in publico usu*, sono suscettibili di entrare a far parte del patrimonio di soggetti privati. In altri termini, i beni che formano l'insieme delle *res in pecunia populi* sono in commercio.

Come Nerazio, anche Celso è indotto ad utilizzare l'espressione '*pecunia populi*' senza che questa abbia direttamente a che fare con la questione che è stata sottoposta al giurista: ma a ciò è condotto dalla necessità di distinguere, nell'ambito dei beni pubblici, quelli *extra commercium* (cioè quelli di uso pubblico) da quelli *in commercium* (cioè quelli patrimoniali).

Vediamo, quindi, che l'espressione '*pecunia populi*' si definisce in negativo, per ciò che non indica (in questo caso, beni *extra commercium*). Le stesse conclusioni che abbiamo tratto dal passo di Nerazio valgono anche per quello di Celso, con la differenza che in quest'ultimo caso si apporta un elemento in più: vale a dire che il patrimonio dello Stato è formato da beni che, oltre a essere pubblici, sono suscettibili di essere oggetto di acquisto.

Prendiamo ora in considerazione un frammento di Gaio, tratto dal secondo libro delle sue Istituzioni e confluito in D.1.8.1 *pr*, relativo alla celebre *summa divisio* delle cose:

*Summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt. Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est, potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt. Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae aut privatae. Quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae autem sunt, quae singulorum sunt.*

È evidente che non sia questa la sede per un'esegesi del presente testo: tuttavia, ne appare opportuno almeno un abbozzo per quanto riguarda la parte che ci interessa. Gaio, mediante il ricorso alla dialettica, procede alla classificazione delle cose distinguendo tra cose divine ed umane, segnalando che il criterio di distinzione delle une dalle altre è rappresentato dalla suscettibilità di essere fatte oggetto di appropriazione.

In particolare – e qui entriamo nella parte che più interessa – si dice che le cose che sono *humani iuris* lo sono perché normalmente sono di proprietà di qualcuno o, se non lo sono, come nel caso dell'eredità giacente, possono arrivare ad esserlo. Quindi, la cosa interessante è che le cose umane sono o possono essere di proprietà di qualche soggetto, sia esso pubblico o privato.

L'importanza del frammento di Gaio sta nel fatto che esso ci mostra come le cose pubbliche siano di proprietà dell'*universitas*<sup>33</sup>, istituendo un chiaro nesso tra il soggetto di diritto e il modo nel quale viene inteso tale soggetto.

Rispetto all'oggetto, se ci riallacciamo a Gai. *Inst.* 2.1, si tratterebbe di cose che sono *extra nostrum patrimonium*, cioè fuori dal patrimonio dei privati<sup>34</sup>.

Questa spiegazione non ci dice cosa significhi '*in patrimonio*' quando pensiamo ad un soggetto pubblico, tuttavia essa ci riporta alle cose pubbliche come *res extra patrimonium*<sup>35</sup> e, pertanto, fuori del patrimonio privato (o che, in un dato momento, non sono suscettibili di essere parte del patrimonio privato).

In Gaio, secondo Genovese<sup>36</sup>, il termine '*patrimonium*' deve intendersi unitariamente come insieme di beni rapportabili a una totalità, designando l'insieme di beni e sostanze che possono ricondursi alla proprietà di un individuo privato e che altre volte servono per esprimere il valore monetario di un insieme di relazioni economiche.

Infine, nel III secolo d.C., Ulpiano (D.50.16.15 e 17) ci offre l'indicazione più importante, dandoci per la prima volta un'immagine in positivo di quello che è il patrimonio del popolo romano.

Nel primo frammento ci dice: *bona civitatis abusive "publica" detta sunt: suola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt*, vale a dire che sono pubblici quei beni che appartengono al popolo romano.

L'interpretazione di questo frammento si completa con quanto troviamo scritto in 50.16.17pr, il cui contenuto è tratto dalla stessa opera dal giurista di Tiro:

*Inter "publica" habemus dispari sacro nec religioso nec quae publicis usibus destinata sunt: sete se qua sunt civitatum velut bona. Siate peculia servorum civitatum procul dubio publica habentur.*

<sup>33</sup> La parola '*universitas*', utilizzata da Gaio in D.4.1.7.11, ricorre con lo stesso significato anche in Marciano, in D.1.8.2 pr=I.2.1.6: collettività intesa come unità contrapposta a parti. Perciò Marciano, D.1.8.6.1, contrappone '*universitas*' a '*singulus*' (Heumann-Seckel, 1957, 507) e identifica '*singulus*' con ogni parte, cioè ogni cittadino, per dire che, quando si parla di *universitas*, non esistono parti: *Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur*. Il soggetto di diritto è una collettività intesa non come unione di parti le quali sono tutte ed ognuna titolari del bene, bensì come un'entità superiore nella quale ricade la proprietà comune alle parti.

<sup>34</sup> Con il ricorso al termine '*noster*', tanto Gaio quanto il lettore appaiono posti sullo stesso piano nell'ambito di un discorso in prima persona, come individui privati e titolari di un patrimonio privato; invero, proprio "l'aggettivo possessivo '*noster*' mostra appunto come si intenda parlare di un patrimonio privato".

<sup>35</sup> Non entriamo nella discussione sull'equivalenza tra *res in nostro patrimonio-extra nostrum patrimonium* e *res in commercio-extra commercium*. In generale, Genovese, 2007, 87-147.

<sup>36</sup> Genovese, 2007, 139.

Si può apprezzare l'esclusione di alcuni tipi di beni dal novero di quelli pubblici, tra i quali sono invece annoverati quelli che appartengono alle città. Appare significativo il fatto che i beni vengano definiti pubblici quando appartengano alle città.

3. Prima di cominciare a trattare di come veniva a crearsi una titolarità pubblica sul bottino, dobbiamo definire che cosa sia quest'ultimo. Nella lingua italiana moderna esso si definisce come ciò di cui ci si appropria con la violenza, cioè come la preda di guerra. L'etimologia è chiara: dal latino *'praeda'*, affine a *'praehendere'* («prendere»).

Nelle fonti giuridiche e letterarie romane ci sono tre termini legati all'ambito militare: *'praeda'*, *'manubiae'* e *'spolium'*. Riteniamo che non sia possibile trovare nelle fonti il preteso rigore tecnico tanto desiderato dalla dottrina, che uno zelo scientifico forse eccessivo ha spinto a cercare una precisione in realtà inesistente nelle fonti. Crediamo che gli studi attuali abbiano portato a cercare e creare artificialmente una serie di concetti definiti nei loro contorni che non concordano con la storicità delle fonti.

Si parla principalmente di *'praeda'* con riferimento al bottino sottratto al nemico in senso generale, qualunque ne sia il contenuto, distinto tanto da *'manubiae'*, con cui si indica l'equivalente economico ricavato dalla vendita del bottino, quanto da *'spolia'*, con cui si intendono i trofei.

Vediamo ora come si è formata la categoria giuridica della titolarità del bottino da parte del *populus* come bene patrimoniale del popolo stesso.

Questo concetto non si è originato e sviluppato dalla dogmatica, ma è il prodotto di un processo di formazione progressiva che trova corrispondenza principalmente nelle circostanze sociali, politiche ed economiche proprie del periodo che va dalla monarchia alla repubblica. Il guadagno economico era, infatti, per i Romani parte integrante della guerra e dell'espansione della propria egemonia<sup>37</sup>.

Parliamo di processo di formazione perché, come tenteremo di dimostrare, il concetto di «bottino di guerra» come patrimonio del popolo romano si attesterà in quanto tale solo in età repubblicana, ma crediamo che, già a partire dalla monarchia, si registri la comparsa degli elementi che più tardi, all'esito di un percorso evolutivo, avrebbero dato vita al concetto di «patrimonio dello Stato».

Queste sono le fasi dell'evoluzione, che svilupperemo nei seguenti punti:

a) (VII-VI secolo a.C.) Il bottino come bene dei clan gentilizi.

b) (VI secolo a.C.) Formazione del *populus*, ma il bottino si intende come bene del monarca.

---

<sup>37</sup> Keagan, 1993, 1995, 323. Cfr. Liv. 1.16.6-8: *Cum perfusus horrore venerabundusque adstitissem petens precibus ut contra intueri fas esset, "Abi, nuntia" inquit "Romanis, caelestes ita velle ut mea Roma caput orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque et ita posteris tradant nullas opes humanas armis Romanis resistere posse." Haec inquit "locutus sublimis abiit." Mirum quantum illi viro nuntianti haec fides fuerit, quamque desiderium Romuli apud plebem exercitumque facta fide immortalitatis lenitum sit.*

c) (V secolo a.C.) Concezione del bottino come bene del popolo. Il periodo proto-repubblicano.

d) (395 a.C.) Il bottino come *res in potestate populi*, ma in assenza di un concetto tecnico.

e) (395 a.C.-II secolo d.C.?) Il bottino come patrimonio del popolo, ma in assenza di un concetto tecnico.

Prendiamo le mosse da un'indagine sulla monarchia latino-sabina che ci porterà indietro ai tempi pre-urbani e protostorici, epoche in relazione alle quali storia e leggenda si intrecciano.

a) (VII-VI secolo a.C.) Il bottino come bene dei clan gentilizi.

In tale periodo storico, l'assenza di una comunità politica fa sì che il bottino venga diviso tra i sotto-gruppi che compongono il gruppo guerriero, laddove il *leader-re* è diventato colui che sovrintende alla divisione.

Dobbiamo prendere in considerazione due fonti che, sebbene abbiano un carattere leggendario, non sono prive di un fondo di verità che ci permette di cogliere determinate circostanze storiche di interesse in relazione al punto che stiamo trattando.

Livio afferma che "con la loro forza di corpo e d'animo ... hanno attaccato i ladri carichi di bottino e glielo hanno strappato, distribuendolo tra i pastori"<sup>38</sup>. Il testo evidenzia un aspetto interessante: la preda, in questo caso, è lungi dall'essere considerata come appartenente a un gruppo nella sua globalità.

Su questa stessa idea insiste Dionigi di Alicarnasso, quando racconta la guerra contro i Camerini, i quali, dopo la sconfitta per mano dei Romani, "subirono lo spoglio delle armi e vennero puniti con la perdita di un terzo del loro territorio, che fu diviso all'interno del gruppo dei vincitori". Affrontata la resistenza in battaglia dei Camerini, dopo aver loro inflitto una seconda sconfitta "si divisero tutti i loro beni all'interno del gruppo dei vincitori".

Interessante è il contesto, precedente alla guerra contro i Camerini, descritto da Dionigi di Alicarnasso, il quale evidenzia la configurazione della comunità pre-urbana. D'altra parte, si sottolinea chiaramente che la preda di guerra è divisa tra due comunità differenti.

Il riparto del bottino mostra la mancanza di una comunità politica urbanizzata, come appare chiaro in DH. 2.53.4<sup>39</sup>, dove si dice che, dopo la presa della città di Fidene, il bottino fu diviso all'interno del gruppo dei vincitori.

Questa affermazione rappresenta la conferma di due idee emerse con riferimento a queste fasi pre- e proto-urbana: vale a dire che, in assenza di comunità politica, la divisione viene fatta tra i sotto-gruppi che compongono il gruppo guerriero e che il

---

<sup>38</sup> Liv.1.4.9: *Hinc robore corporibus animisque sumpto iam non feras tantum subsistere sed in latrones praeda onustos impetus facere pastoribusque rapta dividere et cum his crescente in dies grege iuvenum seria ac iocos celebrare.*

<sup>39</sup> Si vedano anche D.H.3.33.4 e D.H.3.41.5.

*leader-re* è diventato il sovrintendente della divisione, perché in tutti i frammenti si dice che è il re a fare la divisione.

Appare chiaro come l'interpretazione dei testi ci porti a pensare che fin dall'inizio il bottino si spartisca tra quei gruppi che contribuiscono alla guerra per compensare le loro spese o, magari, per consentire loro di mantenere la relativa posizione sociale all'interno della comunità. Ciononostante, gli anacronismi favoriscono una certa confusione, perché non tutti i frammenti sono chiari e finiscono per generare dei dubbi.

Vediamo come si può giustificare l'affermazione secondo cui la normale divisione del bottino avveniva tra i gruppi gentilizi e che appare nei testi come una regola generale.

A nostro avviso, il primo argomento si trova nel modello di società pre- e proto-urbana.

La circostanza che il bottino sia normalmente distribuito tra le *gentes*, o il fatto stesso che si consenta ai soldati di compiere il saccheggio, sta alla base della teoria di quanti credono che il bottino di guerra appartenga in questa fase storica ai membri della comunità o alle strutture sociali nelle quali si raggruppano gli individui, cioè alle *gentes*.

Ciò corrisponde al modello sociale evolutivo che Johnson ed Earle individuano nei "gruppi locali"<sup>40</sup>, vale a dire una modalità di organizzazione politica formata da sottogruppi di nuclei familiari autonomi tenuti insieme da meccanismi culturali che uniscono un incipiente modello di *leadership* con ampio cerimoniale.

Quest'ultima è, a nostro avviso, l'ipotesi più plausibile: che in questo periodo "pre-statale" i membri dei gruppi gentilizi si spartissero il bottino all'interno di una comunità politica eminentemente gentilizia e guerriera, che partecipava a pieno titolo all'attività. Parliamo di una società politica caratterizzata da gruppi gentilizi che, per associazione, davano vita a una società nel cui ambito godevano di grande autonomia e il potere del re era limitato.

Quali sono gli argomenti che ci permettono di sostenere questa tesi?

1) Ci troviamo in un'epoca pre- o proto-urbana. La società di quest'epoca si è costituita attraverso una "federazione" graduale di villaggi indipendenti organizzati e sviluppati politicamente<sup>41</sup>. Questo non significa la rinuncia all'autonomia di ciascun gruppo o clan nell'ambito del proprio territorio o villaggio. Tuttavia, potrebbero esistere interessi comuni all'interno della federazione, per cui le *gentes* cercano un *leader*, vale a dire un re. Siamo in una fase in cui, nella migliore delle ipotesi, Roma è in uno stadio proto-urbano, in assenza di un *populus* e con una chiara preminenza dei gruppi gentilizi.

2) Siamo in presenza di una società in cui i gruppi gentilizi e le classi aristocratiche avevano acquistato rilievo sociale e politico nel corso del VII secolo a.C.<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Johnson-T. Earle, 2003, 133; W. Eder, 1980, 128.

<sup>41</sup> De Francisci, 1956, 41; Laffi, 1974, 337; Martínez-Pinna, 1981, 93, 102, 107, 118-119.

<sup>42</sup> Si veda Taglialatela Scafati, 1988, 39-91. In tal senso si veda anche l'opera di Fraccaro, 1957, 288 ss.

3) Un terzo argomento sta nel fatto che il re è un *primus inter pares*, cioè primo tra pari, con un potere fiduciario – *treuhänderische potestas*<sup>43</sup> – che evidenzia una certa centralizzazione del potere, con il quale può decidere sul destino del bottino, benché sempre in qualche modo “sottomesso” ai clan e, quindi, privo di un potere assoluto<sup>44</sup>. Questo lo si può osservare nel rito dei *fetiales* che si compie in nome del popolo romano secondo gli *iura gentiliz*.

4) Un quarto argomento è insito nel fatto che il bottino non è destinato allo sviluppo urbanistico<sup>45</sup>. Tale impiego è posteriore. Non possiamo pensare che la destinazione del bottino sia, in quest’epoca, la costruzione di opere pubbliche o di grandi templi, come quello di *Iuppiter*. Solo durante la fase etrusca si assisterà allo sviluppo urbanistico della città, nonché, con la pavimentazione del Foro, e sul piano politico con l’emersione del concetto di ‘*populus*’.

5) Un ulteriore argomento risiede nel fatto che la chiave per poter introdurre il concetto di ‘*populus*’ in senso politico come soggetto di diritto è rappresentata dalla formazione e dallo sviluppo della città. Ciò si spiega sotto un duplice profilo:

a. materialmente, da un punto di vista finanziario, i mezzi ottenuti nel corso delle guerre devono avere svolto un ruolo essenziale nello sviluppo della città<sup>46</sup>, ma ciò non è avvenuto in epoca latino-sabina, bensì a partire dal VII secolo a.C., almeno per quanto riguarda le costruzioni che dimostrano l’esistenza del popolo come soggetto politico: il Foro, i comizi, la Regia o il tempio di Giove;

b. ideologicamente, perché la città esiste nella misura in cui il suo corpo civico si identifica con cittadini che acquistano coscienza civica, la quale si incarna in forma interrelata nelle istituzioni politiche e sociali, nonché nell’organizzazione della vita religiosa e, naturalmente, urbanistica.

Ciò si rende evidente nella sistemazione del Foro, che ospiterà edifici di natura civile e religiosa come la Regia, il tempio di Vesta, il santuario di Giove Ottimo, ma tutto ciò non accade in quest’epoca, bensì successivamente.

6) Un ultimo argomento a favore della nostra tesi è dato dall’importanza rivestita in questo periodo dalla cosiddetta guerra privata (come dimostra l’episodio degli Orazi e Curiazi o, successivamente, quello dei Fabii<sup>47</sup>).

<sup>43</sup> Linke, 1995. Si vedano anche, tra gli altri, Orestano, 1967,129; De Sanctis, 1980, 351; Coli, 1951.

<sup>44</sup> Emerge, così, quella che ci appare essere la sua funzione principale: mantenere l’unità della comunità in armonia con l’ordine naturale.

<sup>45</sup> Ci troviamo in una fase nella quale Roma si trova, al più, in uno stadio proto-urbano: ciò significa che, dal punto di vista politico e urbanistico, parliamo di una società che incomincia a sostituire le capanne con case di pietra ed a pianificare in forma elementare lo spazio abitato con vie interne e spazi destinati all’uso pubblico a partire dalla seconda metà del VII secolo a.C., come osserva Martínez Pinna, 1999, 125, 199. Kristiansen, 1998, 2001, 201.

<sup>46</sup> Martínez-Pinna, 133; Kolb, 1992 “La città è il luogo in cui si concentrano i risultati materiali e spirituali della civiltà umana e in cui si dirigono attività politiche, sociali, economiche, culturali e spirituali”.

<sup>47</sup> Martínez-Pinna, 366-367; Timpe, 1990, 371, 375-376.

Passiamo ora ad esaminare la seconda fase del percorso che conduce alla formazione del bottino come patrimonio del popolo romano.

b) (VI secolo a.C.) Formazione del *populus*, ma il bottino si intende come bene del monarca.

Sotto la monarchia etrusca sembra che il bottino di guerra spettasse al re, con conseguenti ampi poteri del medesimo di disporre, benché non vi sia alcuna fonte precisa e indubbia al riguardo.

In Livio 1.37.5-7, a proposito di Tarquinio Prisco, si attesta che, nella lotta contro i Sabini, il bottino, con i prigionieri, è portato a Roma<sup>48</sup>.

In un passo successivo (1.57.1-2) della medesima opera si afferma che le ragioni della guerra contro Ardea, capitale dei Rutuli e fiorente villaggio, sono da porre in relazione con il desiderio di ricchezze che aveva il re<sup>49</sup>.

Il sovrano è colui che media tra gli dei e gli uomini, dice ciò che è giusto, ma ora il potere del re etrusco è praticamente illimitato.

Il re decide cosa fare del bottino (DH. 3.56.4; 3.58.4), procedendo, se vuole ingraziarsi i soldati, alla vendita del bottino o dei prigionieri, pratica fino a quel momento mai posta in essere.

Questa vendita e la destinazione del suo prodotto sono un indizio importante per desumere che il bottino, verosimilmente, appartiene al re e non è di proprietà del popolo, benché quest'ultimo esista ormai come entità definita.

Se davvero il bottino viene venduto, è possibile concludere che Roma è entrata nel ciclo economico monetario e che le monete o i metalli preziosi rappresentano il primo passo verso la formazione di un "*thesaurus*" costituito da "denaro pubblico"<sup>50</sup>, potendo quindi parlarsi di '*res publica*' nel senso di «denaro pubblico».

Se ammettiamo l'ipotesi della vendita, ci troviamo in presenza di un montante economico sulla cui destinazione dobbiamo interrogarci.

È chiaro che, in un sistema di retribuzione misto<sup>51</sup>, una parte del bottino di guerra deve essere utilizzata per pagare il costo delle infrastrutture e delle opere che hanno portato all'urbanizzazione di Roma<sup>52</sup>, perché i re etruschi, fin dai tempi di Tarquinio

---

<sup>48</sup> *Tarquinius, instandum perterritis ratus, praeda captivisque Romam missis, spoliis hostium—id votum Volcano erat—ingenti cumulo accensis, pergit porro in agrum Sabinum exercitum inducere.*

<sup>49</sup> *Ardeam Rutuli habebant, gens, ut in ea regione atque in ea aetate, divitiis praepollens; eaque ipsa causa belli fuit, quod rex Romanus cum ipse ditari, exhaustus magnificentia publicorum operum, tum praeda delenire popularium animos studebat, praeter aliam superbiam regno infestis etiam quod se in fabrorum ministeriis ac servili tam diu habitos opere ab rege indignabantur.*

<sup>50</sup> Latte, 1936, 31. Fernández, 2003, 201. Secondo l'autrice, tra quelli che, modernamente, potremmo definire come i "ministri delle finanze" preposti all'erario, vi era chi si occupava della sorveglianza del denaro pubblico così come chi ne teneva la contabilità, curando la relativa documentazione.

<sup>51</sup> Milazzo, 1993, 20.

<sup>52</sup> Milazzo, 1993, p. 20; Cic. *De rep.* 2.24.44; Flor. 1.2.7.

Prisco<sup>53</sup>, hanno dato vita a un processo di urbanizzazione della città, contribuendo così alla formazione di centri politici e di culto<sup>54</sup>.

Tale sviluppo non implica solo una materializzazione di nuovi concetti politici, ma la sua realizzazione comporta la ricerca di fonti di finanziamento, come il bottino di guerra, in grado di contribuire a procurare risorse da investire nella costruzione di edifici pubblici.

Se, a questo punto, appare chiaro che il bottino non sia più destinato ai clan gentilizi, un'altra importante questione verte sul luogo in cui il bottino medesimo viene depositato, aspetto dal quale possono trarsi indizi utili in merito alla proprietà di esso. In proposito non disponiamo di testimonianze dirette; tuttavia, un'indicazione indiretta sembra provenirci da una fonte in base alla quale può desumersi il luogo di deposito del bottino.

A tale proposito, riferendosi a Publicola, Plutarco ci parla di una tassa, forse l'*aes hordearium*, che viene depositata nel tempio di Saturno per non finire nelle mani di un singolo o dei suoi amici. Questo prova che il bottino o veniva posto nella Regia<sup>55</sup>, come segno della nuova ideologia politica, o veniva distribuito in casse private dagli ausiliari del monarca.

La Regia potrebbe essere il luogo in cui si depositava la preda o il prodotto della sua vendita. Ciò è verosimile, perché in essa vi era un sacello dedicato al culto della dea Ops, moglie di Saturno<sup>56</sup>, la quale simboleggiava i beni della terra per l'umanità o rappresentava anche la Madre Terra stessa<sup>57</sup>, garantendo così il sostentamento alla comunità. Quello eretto all'interno della Regia era il più antico sacrario<sup>58</sup> dedicato a questa divinità e il suo ruolo di largitrice di benefici per la comunità si materializzava in un silo sotterraneo della *domus* reale scavato nel cortile del palazzo che è stato identificato con la vera *domus*.

Un altro aspetto importante del culto di Ops è relativo ai poteri del monarca. Il re è apparso come un dispensatore di beni, garante della prosperità e dell'esistenza di Roma.

Riteniamo, quindi, che il bottino si depositasse nella Regia, segnatamente nel sacrario di Ops. Ciò appare, tra l'altro, in linea con il tratto ideologico caratterizzante la nuova dinastia regia: il silo della *domus* reale si trovava nella Regia e, di conseguenza, il bottino era parte di quei beni che appartenevano al monarca, se non in

<sup>53</sup> De Francisci, 1959, 658, Liv.1.38.

<sup>54</sup> Kolb, 1992, p.144-145; F. Lara, 2007, 90. Dal VII secolo a.C. cominciano ad affermarsi le idee etrusche e iniziano a sostituirsi le capanne con vere costruzioni di pietra. Pallotino, 1990, 308-309. Come afferma Ogilvie, 1986, 32, gli Etruschi sono, per eccellenza, abitanti di città, tratto culturale che portano nel loro bagaglio. Romano, 1984, 102-103.

<sup>55</sup> Secondo Coarelli, 1983, 61 - 72 ss., non solo la Regia aveva un carattere religioso, ma può anche escludersi, in base alla struttura della pianta architettonica, che avesse una pertinenza o pertinenze reali.

<sup>56</sup> Fest. 203.19.

<sup>57</sup> Varr. *l.l.* 5.64.

<sup>58</sup> Martínez-Pinna, 1996, 190-191.



senso strettamente giuridico, quantomeno come attributo monarchico, nell'ambito dei suoi poteri, in qualità di garante della comunità e di dispensatore di beni.

Infine, ormai il re non è più un mero *primus inter pares*. Il suo potere non può essere legittimato solo dall'*imperium*, ma ha bisogno di quella legittimazione che promana dalla religione latina, acquisendo ora un potere essenzialmente illimitato<sup>59</sup>, che si traduce nel fatto che è il monarca a decidere la destinazione del bottino.

c) (V secolo a.C.) Concezione del bottino come bene del popolo. Il periodo proto-repubblicano

Dopo aver preso in considerazione l'epoca monarchica, nella quale risulta già presente un'idea di '*populus*' come entità politica, è il momento di concentrarsi sul periodo proto-repubblicano, in relazione a cui si può iniziare a parlare di una concezione del bottino come *patrimonium populi*. In particolare, ci concentreremo sulla figura di Publicola. Secondo Plutarco, a questo personaggio storico si deve la creazione dell'*aerarium* presso il tempio di Saturno<sup>60</sup>, vale a dire della cassa del popolo o pubblica<sup>61</sup>.

Fondamentalmente sono due le testimonianze che vanno tenute in conto: in primo luogo quella secondo cui, al tempo di Publicola<sup>62</sup>, la vittoria sui Sabini nel 504 a.C. ebbe come scopo quello di rafforzare il popolo romano con la preda e i prigionieri. A tale proposito va aggiunto che Publicola<sup>63</sup>, in materia di tasse, per fugare il sospetto di legami con il regime precedente, permise al popolo di nominare un questore e di versare il denaro delle tasse nel tempio di Saturno, al fine di evitare che tali risorse fossero depositate in casse private e che i suoi amici potessero farne uso.

Entrambe le notizie sono di grande interesse: la prima perché testimonia un rafforzamento del popolo romano tramite le risorse fornite dal bottino; la seconda perché, pur collegata all'ambito tributario, prova che la decisione di far versare la tassa nel tempio di Saturno (in particolare nei sotterranei di un luogo pubblico, qual era il tempio di Saturno, e al di fuori della Regia) risponde a motivazioni politiche, per evitare così qualsiasi sospetto.

Il controllo di tali beni rimase nelle mani dei rappresentanti eletti dal popolo (i *quaestores* Publio Veturio e Minucio Marco), responsabili della relativa gestione, mentre il Senato avrebbe avuto il diritto di disporne. La conseguenza principale fu la rottura di quel centro politico-religioso che era la Regia e la disintegrazione del cuore politico e culturale del regno etrusco<sup>64</sup>, finendo la Regia per rimanere un centro

---

<sup>59</sup> De Martino, 1972, 119.

<sup>60</sup> Corbier, 1974, 632.

<sup>61</sup> Macrob. 1.8.3; Vict. 3.6; Longo, 1891, 114, ritiene che il tempio di Saturno debba considerarsi come cassa pubblica, non come patrimonio: il patrimonio, cioè, non coincide con l'erario, ma è quanto si trova in esso.

<sup>62</sup> Plut 22.3.

<sup>63</sup> Plut. 12.3.

<sup>64</sup> Coarelli, 1983, 64-65.

culturale amministrato dal *rex sacrorum*, dal pontefice massimo e dalle vestali. Si assistette, quindi, alla decostruzione del centro politico e culturale della monarchia etrusca.

Accanto alle motivazioni di ordine politico, possiamo indicare altre possibili ragioni alla base della decisione di collocare il bottino nel tempio di Saturno. Tali ragioni possono essere individuate: anzitutto, in motivi di sicurezza, perché lì era ben protetto; in secondo luogo, in motivi di natura mitologico-religiosa, con riferimento al mitico regno di Saturno, caratterizzato dal trionfo incontrastato di pace, giustizia e prosperità, propiziate dall'azione feconda dello stesso dio, dispensatore di ogni bene.

Come si può notare, siamo quindi in presenza di una fase storica in cui va formandosi la consapevolezza dell'esistenza di beni considerati patrimonio del popolo romano e vocati a produrre ricchezza. Da questo momento si moltiplicano le testimonianze in tal senso.

d) (395 a.C.) Il bottino come *res in potestate populi*, ma in assenza di un concetto tecnico.

Un'altra tappa del percorso evolutivo in merito al concetto di cui ci stiamo occupando può individuarsi in corrispondenza di un fatto storico accaduto nel 395 a.C., vale a dire la caduta di Veio, alla quale fa riferimento un frammento di Livio in cui si utilizza l'espressione: *praeda in potestatem populi Romani venisset*. Questa espressione segna l'approdo a un'ulteriore fase del processo di formazione del nostro concetto.

*Cum ea disceptatio, anceps senatui visa, delegata ad pontifices esset, adhibito Camillo visum collegio, quod eius ante conceptum votum Veientium fuisset et post votum in potestatem populi Romani venisset, eius partem decumam Apollini sacram esse (Liv.5.25.7).*

Che cosa significa questa espressione?

Con questa espressione Livio sembra voler affermare che il bottino ottenuto dalla presa di Veio è sotto il controllo o potere del popolo romano (D.48.4.4pr.). Si tratta di un rapporto giuridico basato sulla *potestas*, simile a quanto descritto in altri passi dello storiografo in cui è utilizzato il verbo *sum* in senso patrimoniale, come *alia omnis praeda populi Romani esset* o *praeda populi Romani est*. Si fa, dunque, ricorso a un'idea, sintetizzabile nella locuzione “*die Gewalt des Volkes*” –*senatus populi potestatem*–<sup>65</sup>, riferibile a una relazione giuridica<sup>66</sup> che si fonda sulla *potestas*.

<sup>65</sup> Georges, 2003, 1813. In Liv. 5.20.3 si parla della caduta di Veio *in potestatem populi Romani*. Liv.45.16.7; Liv. 45.41.4. In Liv. 8.19.12 il riferimento è ai Fondani, cittadini romani che non esitano, come atto di sottomissione, ad affermare che i loro uomini e le loro terre *in potestate populi Romani esse futuraeque*.

<sup>66</sup> Kunkel, 1995, 22. Hernández Tejero, 1946, 605-624, sulla trasposizione in ambito pubblico del discorso relativo alla *potestas* privata. Lubtow, 1953, 1040-1046; Capogrossi Colognesi, 1966, 507-510.

A questo punto, dobbiamo concludere che la *potestas* compare nelle fonti letterarie come prima forma in cui la comunità romana, intesa nel suo insieme come *populus*, ha patrimonializzato il bottino. Ciò non significa che ci troviamo in presenza di uno Stato. Il titolare è il *populus* come insieme di *cives*, autonomo, *in potestate sua*, di modo che quando una città *in potestate sua* è sconfitta passa *in potestatem populi Romani*.

Orbene, da che cosa si evince che il *populus* ha tale potestà? E come si deve interpretare l'espressione "*populi Romani*" con riferimento al passo di Livio? La dottrina romanistica ritiene<sup>67</sup> che Livio, con l'espressione '*populi Romani*', faccia riferimento ad un insieme organizzato, formato dai membri<sup>68</sup> di una comunità autonoma, riuniti o uniti, in relazione fra loro, che, in quanto popolo autonomo, si relaziona con altre comunità che sono *in sua potestate*<sup>69</sup>, come tali autonome e collocate su un piano di parità rispetto al popolo romano.

Il fatto che si parli di un popolo *in potestate sua*, seguendo la lettura di Gandolfi, ci permette di compiere un passo ulteriore nell'interpretazione della nostra espressione, approssimandoci a una concezione del popolo romano inteso come titolare di beni e diritti.

Perché quest'evoluzione? Livio è il primo ad esprimersi in questi termini. A nostro avviso, l'autore intende dire che si è instaurato un nuovo ordine politico, mettendo in evidenza come sia in via di superamento il conflitto tra patrizi e plebei. L' a. allude al fatto che a Roma, nell'ambito dei rapporti tra le due componenti del *populus* (patrizi e plebei), si è inaugurato un nuovo corso socio-politico, che si concluderà con un'unificazione sociale e politica.

Per quel che concerne le vicende storiche relative alla presa di Veio, il Senato era consapevole che avrebbe dovuto condividere il bottino con la *plebs* e che avrebbe agito contro la giustizia, oltretutto in modo imprudente. Infatti in Senato, prima che fosse certa la vittoria sui Veienti, si era discusso su che cosa fare del bottino.

La discussione aveva visto contrapposti da un lato Publio Licinio, favorevole a che i cittadini si impadronissero direttamente del bottino, e dall'altro Appio Claudio, secondo cui il bottino avrebbe dovuto essere destinato dapprima al tesoro per poi essere distribuito al popolo, a ristoro dei costi bellici sofferti dai privati. In ogni caso, destinatario del bottino sarebbe stato il popolo.

Con questa vicenda bellica, la plebe muta la sua vittoria politica sui patrizi in una vittoria di convenienza che avrebbe fruttato enormi profitti.

Si noti, poi, che la testimonianza di Livio segna un punto davvero interessante: la consapevolezza che avevano i Romani di essere *populus* si è ora espressamente trasformata in una *potestas populi*, cioè in un potere del *populus*. A questo punto,

---

<sup>67</sup> Orestano, 1968, 206. Si veda anche Catalano, 1974, 98, 105, il quale pensa che l'espressione '*populus Romanus*' sia una semplificazione di quella '*populus Romanus Quirites*' riportata in Liv. 1.32.6, con la quale si indica l'insieme dei cittadini romani.

<sup>68</sup> Suerbaum, 1961, 3-4.

<sup>69</sup> Gandolfi, 1954, 14, a proposito dell'interpretazione del passo di Liv. 1.38.2.

comincia a palesarsi l'idea che il *populus* sia titolare di posizioni giuridiche e che, proprio in quanto *populus*, abbia *potestas* –*potestate sua*–, ossia, per ciò che qui interessa, abbia i beni di guerra *in potestate*.

e) (395 a.C.-II secolo d.C.?) Il bottino come patrimonio del popolo, ma in assenza di un concetto tecnico.

Possiamo notare come, dopo la presa di Veio, nel corso dell'età repubblicana la nostra espressione si consolidi nel suo significato: il popolo, come gruppo di individui, è titolare di un patrimonio di cui fa parte il bottino.

A differenza di quanto accaduto nel periodo precedente, a partire dalla presa di Veio si registra un mutamento sostanziale nella percezione che le fonti letterarie hanno del bottino. Il bottino adesso è del popolo, ma non in senso tecnico-giuridico. Questa nuova percezione si deve probabilmente al progressivo superamento delle differenze sociali, come evidenziato dall'ordine cronologico degli eventi storici.

Si considerino anche questa sequenza di testimonianze.

Dionigi di Alicarnasso (8.82.4), con riferimento al 483 a.C., afferma che il console Cornelio, dopo la vendita del bottino, delle spoglie e dei prigionieri, consegnò il denaro ricavato alla città.

Livio (6.14.11-12), in una testimonianza relativa al IV secolo a.C., a proposito di Marco Manlio e della lotta patrizio-plebea di nuovo in piena espansione, riferendosi ai patrizi afferma che *nec iam possidendis publicis agris contentos esse, nisi pecuniam quoque publicam avertant; ea res si palam fiat, exsolvi plebem aere alieno posse*.

Liv. 26.24.11 (210 a.C.): *alia omnis praeda populi romani essent*.

Liv. 26.47.2 (209 a.C.): *eos publicos fore populi Romani edixit*.

Liv. 30.14.9 *quicquid denique Syphacis fuit praeda populi Romani est*.

In Plauto *Pers.* 507-510 (196 o 191 a.C.) si legge *Ea conportatur praeda, ut fiat auctio publicitus*.

Liv. 38.23.10: *ceteram praedam conferre omnes iussit, et aut uendidit, quod eius in publicum redigendum erat, aut cum cura, ut quam aequissima esset, per milites diuisit*.

Nep. *Timoth.* 1.2: *et ducenta talenta praedae in publicum rettulit*.

Se si presta attenzione, le espressioni di Dionigi di Alicarnasso, Livio, Plauto e Cornelio Nepote non lasciano alcun dubbio circa l'esistenza di un patrimonio dello "Stato", cioè del *populus*.

La prima testimonianza si riferisce esplicitamente alla città come beneficiaria del bottino.

Il secondo brano è interessante per l'espressione '*publicam pecuniam*', che si riferisce al denaro destinato a pagare il riscatto ai Galli, del quale il Senato poteva disporre e che fu sottratto.

Il terzo, il quarto e il quinto passo sottolineano l'idea di proprietà con il verbo *sum*, che esprime una chiara idea relazionale traducibile nell'“essere di proprietà di”, in questo caso del popolo romano.

Seguendo linee simili, il testo di Plauto contiene un'espressione piuttosto sintetica (*publicitus*). Si dice, evidentemente, che il bottino è dello "Stato". Possiamo interpretare il testo in chiave giuspubblicistica, nel senso che l'*auctio* è fatta per la comunità e, di conseguenza, il ricavato di essa è destinato a essere depositato nel tesoro.

Chiudiamo il discorso sul periodo repubblicano con un passo delle Verrine di Cicerone (2.4.41.88): *est peculatus, quod publicum populi Romani signum de praeda hostium captum, positum imperatoris nostri nomine non dubitavit auferre*, laddove appare chiaro che il *crimen peculatus* è stato commesso attraverso l'appropriazione di una statua facente parte del bottino conquistato dal popolo romano.

L'interpretazione e, quindi, la comprensione di questo brano si completa con il contributo della Rogatio Servilia. Questi testi trattano del processo di vendita all'asta delle proprietà del popolo romano fatta dai decemviri. Tra questi beni troviamo anche il bottino che il popolo romano ha acquistato o sequestrato tra gli altri paesi e l'Italia: *ut qua velint solitudine bona populi Romani possint vendita*.

Questo dimostra che Cicerone concepisce il bottino come parte di una proprietà composta da beni che sono pubblici e quindi appartengono al popolo romano nella sua qualità di titolare dei beni patrimoniali pertinenti al suo *aerarium*.

#### Riferimenti bibliografici

- Alonso Timón A.J. (2003). Patrimonio del Estado, in *Anuario jurídico y económico escorialense*, XXXVI, p.119 ss.
- Archi G. (1937). La summa rerum divisio in Gaio e Giustiniano. *SDHI*, III, p. 5 ss.
- Bessone L. (1998). *Floro. Un retore storico e un poeta*. ANRW, II.34.1, Berlin: Walter de Gruyter, p. 80 ss.
- Biondi B. (1957). Cosa. *NNDI*, IV, 1010.
- Biondi B. (1957). Patrimonio. *NNDI*, XII, 617.
- Capogrossi Colognesi L. (1966). *Potestas*. *NNDI* XIII, 508
- Catalano P. A. (1974). *Populus Romanus Quirites*. Torino: Giappichelli
- Chinchilla C. (2001). *Bienes patrimoniales del Estado: concepto y formas de adquisicion por atribucion de ley*. Madrid: Marcial Pons
- Coli U. (1951). *Regnum*. Roma: Apollinaris
- Corbier M. (1974). *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie senatoriel*. Roma: L'Erma
- Crawford M.c. (2006). *Aerarium, NPW*. Leiden: Brill, p.190.
- Crawford M.c. (1996). *Roman Statutes, I*. London: Institute of Classical Studies
- De Martino F. (1972). *Storia della costituzione romana*, 2 ed., V.1, Napoli: Jovene
- De Francisci P. (1956). La comunità sociale e politica romana primitiva. *SDHI* XXII, 61 ss.

- De Francisci P. (1959). *Primordia civitatis*. Roma: Lateran University Press
- Fernández P. (2003). El aerarium militare. *Espacio, tiempo y forma, serie II, Historia Antigua*, XVI, p.197 ss.
- Fraccaro P. (1957). Storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato. *Opuscula II*, p.287 ss.
- De Sanctis G. (1980). *Roma. Dalle origini alla monarchia*. rist. Firenze: La Nuova Italia
- Eder W. (1980). *Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*. Stuttgart: Steiner
- Gandolfi G., (1954). *Spunti di diritto internazionale in Tito Livio*. Modena: Società Editrice Modenense
- Genovese M. (2007). Res e relative qualifiche in rapporto al commercium, in E. Nicosia, ed. Studi per G. Nicosia, I. Torino: Giappichelli, p.87 ss.
- Georges K.E. (2003). *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, 2 rist. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- González García J. (2009), Notas sobre el régimen general de dominio público, in J. González García, ed. *Derecho de los Bienes Públicos*. Valencia: Tirant lo Blach, p.67 ss.
- Grenier R. (1973). *Opera Neratii. Drei textgeschichten*. Karlsruhe: C.F. Müller
- Grosso G. (2001). Corso di diritto romano. Le Cose. *Rivista di Diritto Romano I*, p. 90 ss.
- Hernández Tejero M. (1946). Sobre el concepto potestas. *AHDE*, XVII, p.606 ss.
- Heumann H.G. - Seckel E. (1957). Communio, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, 10 ed. Graz: Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, p. 82
- Heumann H.G. – Seckel E. (1957). Universus, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, 10 ed. Graz: Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, p. 602 s.
- Heumann H.G.– Seckel E. (1958). Singulus, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, 10 ed. Graz: Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, p 542 s.
- Honoré A. M. (1975). *A Study of Neratius and Reflection on Method*. *TR-RHD*, XLIV, p.223 ss.
- Johannsen K. (1971). *Lex Agraria des Jahres 111 v. Chr.*, (Diss. Munich). Munich.
- Johnson A.w. – Earle T. (2003). *La evolución de las sociedades humanas. Desde los grupos cazadores-recolectores al estado agrario*. Trad. J. Hernández. Barcelona: Ariel.
- Kolb F. (1992). *La ciudad en la antigüedad*. Trad. E. Bombín. Madrid: Gredos.
- Kristiansen K. (2001). *Europa antes de la Historia, Los fundamentos prehistóricos de la Europa de la Edad del Bronce y la primera edad del Hierro*, Trad. M.J. Aubet Semmler. Ariel
- Kunkel W. (1995). *Staatsordnung und Staatpraxis der römischen Republik*. München: Beck
- Lacruz M. (2011). *La ocupación imposible. Historia y régimen jurídico de lo inmuebles mostrencos*. Madrid: Dykinson.
- Laffi U., (1974). Problemi dell'organizzazione paganico-viciana nelle aree abruzzesi e molisane. *Athenaeum LII*, p.336 ss

- Lara F. (2007). *Los etruscos. Pórtico de la historia de Roma*. Madrid: Cátedra
- Latte K. (1936). The origin of the quaestorship. *TrPA*, LXVII, p.24 ss.
- Linke B. (1995). *Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen in der frühromischer Geschichte*. Stuttgart: Steiner.
- Longo C. (1946). *Corso di diritto romano: le cose, la proprietà e i suoi modi di acquisto*. Milano: Giuffrè
- Longo A. (1891). Carattere giuridico dell'amministrazione finanziaria romana. *AG*, XLVII, p. 110 ss.
- Longo G. (1957). *Leges agrariae. NNDI*, IX, p.621 s.
- Martínez-Pinna J. (1981). *Los orígenes del ejército romano: estudio de las formas pre-militares en su relación con las estructuras sociales de la Roma primitiva*. Tesis doctoral, UCM.
- Martínez-Pinna J. (1996). *Tarquino Prisco: ensayo histórico sobre Roma arcaica*. Madrid: Síntesis
- Martínez Pinna J. (1999). *Los orígenes de Roma*. Madrid: Síntesis.
- Milazzo F. (1993). *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane.
- Ogilvie R.M. (1986). *Roma antigua y los etruscos*, trad. Ana Goldar. Madrid: Taurus.
- Orestano R. (1968). *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*. Torino: Giappichelli.
- Pallotino M. (1990). *Etruscologia*, 2 rist. 7 ed. Milano: Hoepli.
- Piquer Marí J.M. (2012). Consideraciones sobre la formación del botín de guerra como res in patrimonio populi: de la monarquía a la época proto-republicana. *RGDR*, XVIII
- Piquer Marí J.M. (2014). Sobre los conceptos praeda, manubiae y spolium durante la República. *RGDR*, XXII.
- Piquer Marí J.M. (2015). Res in patrimonio/in pecunia populi Romani y res in potestate populi Romani. Sobre la titularidad del botín de guerra como bien patrimonial del pueblo romano. *RGDR*, XXIV.
- Polo E. (2012). Consideraciones en torno a las res quae publicis usibus destinatae sunt, in P. Resina, ed. *Fundamenta Iuris. Terminología, Principios e Interpretatio*, Almería: Universidad de Almería, p.167 ss.
- Romanelli P. (1974). Le condizioni giuridiche del suolo in Africa, in *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo (Roma, 26-28 ottobre 1971)*. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, p.171 ss
- Romano A. (1984). Dal pater gentis ai patres dell'organizzazione cittadina. Note sul fondamento della leadership arcaica. *Ricerche sull'organizzazione genilizia romana I*. Napoli: Jovene, p. 81 ss.
- Sacchi O. (2005). La nozione di ager publicus populi Romani nella lex agraria del 111 a.C. come espressione dell'ideologia del suo tempo. *TR-RHD*, XIX, p. 19 ss.

Sacchi O. (2006). La normativa sul regime fondiario dei possedimenti in Italia. Terra dichiarata privata in conseguenza dell'attività gracciana, tipologia e regime del possesso privato. *Diritto e Storia*, V.

Scherillo G. (1945). *Lezioni di diritto romano. Le cose*. I. Milano: Giuffré.

Scialoja V. (1928). *Teoria della proprietà nel diritto romano*. Roma, Spoleto.

Segrè G. (1930). *Corso di diritto romano. Le cose, la proprietà e gli altri diritti reali*. Torino: Giappichelli.

Stockton D. (1979). *The Gracchi*. Oxford: Claredon Press.

Suerbaum W. (1961). *Von antiken zum frümittelalterlichen Staatbegriff*. Münster: Ashendorff.

Tagliatela Scafati M. (1988). Appunti sull'ordinamento militare di Roma arcaica. La lettura di Dion 3.71.1 e note di Flor. 1.1. (5). 2 e 1.1. (1) 15. *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 2. Napoli: Jovane, p. 63 ss

Terrazas J. (2010). El concepto de "res publicae", I: la noción de "res" en el lenguaje de los juristas romanos. *REHJ*, XXIII, p.127 ss.

Tibiletti G. (1974). Ager publicus e suolo provinciale, in Le condizioni giuridiche del suolo in Africa, in AA.VV., eds. *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, p.89.

Timpe D. (1990). *Das Kriegsmonopol des römischen Staates*, in W. Eder, ed. *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*. Stuttgart:Steiner

Zoz M.G. (1999). *Riflessioni in tema di res publicae*. Torino: Giappichelli.

<http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio-del-estado/patrimonio-del-estado.htm>